

## PROPOSTA DI LEGGE

### **Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 - Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici - in attuazione del Regolamento dell'Unione Europea 2024/1083 (European Media Freedom Act)**

La presente proposta di legge si rende necessaria per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento dell'Unione Europea 2024/1083, noto come European Media Freedom Act (EMFA), che innova profondamente le norme di trasparenza e garanzia dell'industria editoriale europea. Il Regolamento, entrato in vigore, richiede agli Stati membri di conformare la disciplina del fornitore di media di servizio pubblico attuando i principi fissati nell'articolo 5 del Regolamento stesso.

L'intervento normativo si concentra sulla riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana, quale fornitore nazionale di media di servizio pubblico, introducendo meccanismi di maggiore indipendenza, trasparenza e rappresentatività democratica nella composizione degli organi di amministrazione, in linea con i requisiti europei di imparzialità e pluralismo informativo.

Le modifiche proposte riguardano principalmente:

- La ridefinizione della missione di servizio pubblico in conformità all'art. 5.1 del Regolamento UE 2024/1083 ed alla trasformazione digitale in atto oltre che la conseguente abolizione della Concessione e la trasformazione dell'attuale Contratto di Servizio in Contratto di Attività e Risorse
- La riforma della governance del Consiglio di Amministrazione con criteri di nomina più rappresentativi e procedure a garanzia dell'indipendenza funzionale ed editoriale dell'azienda
- Il rafforzamento dei meccanismi di trasparenza e controllo
- La separazione delle attività commerciali
- La modifica e l'adeguamento del ruolo della Commissione Parlamentare di Indirizzo e Vigilanza
- La riforma della governance di AGCOM per garantirne l'indipendenza strutturale.

#### ARTICOLO 1

*(Sostituzione dell'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)*

1. L'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è sostituito dal seguente:

"Art. 59

*(Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)*

1. Ai sensi del Regolamento Europeo per la Libertà dei Media il fornitore di media digitali di servizio pubblico è la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.. Essa è una società a controllo pubblico che appartiene ai cittadini i quali ne esercitano il controllo nelle forme e nei modi appresso indicati ed ha per missione principale quella di educare, informare, intrattenere tutti i cittadini italiani ed europei nell'era digitale, garantendo loro quanto necessario per la trasformazione in atto, promuovendo la coesione sociale, territoriale, linguistica e l'integrazione, diventando -in stretta cooperazione con gli altri Digital Media Service di Servizio Pubblico europei e con il sistema educativo nazionale- il punto di riferimento nella vasta offerta esistente su Internet, offrendo un'alternativa italiana ed europea protetta, sicura ed affidabile alle piattaforme internet globali e alla desertificazione dei media tradizionali. Data la sua natura di prima industria culturale e di presidio della sovranità digitale del paese, la RAI ha anche il mandato di promuovere e sostenere la cultura, la produzione nazionale audiovisiva e i servizi digitali, promuovere la lingua, la cultura e la visione italiana in Europa e quella italiana ed europea nel mondo.
1. Per l'esercizio della missione, sono garantiti alla Rai Radiotelevisione Italiana il finanziamento stabile, pluriennale e prevedibile; la prominente, la accessibilità su tutte le piattaforme distributive e su tutti i mezzi di diffusione, in particolare quelli free-to-air o equivalenti. La Rai garantisce altresì la tutela assoluta dei dati dei cittadini, la qualità di tutta la sua offerta, la comprensione e conoscenza del mondo, l'imparzialità e il pluralismo dell'informazione, la distribuzione dei suoi contenuti e servizi su tutti i mezzi disponibili.
2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è gestito attraverso un contratto nazionale di Attività e Risorse nonché sulla base di contratti Attività e Risorse regionali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria.
3. Su base decennale la Rai conduce una consultazione pubblica con tutti gli interlocutori coinvolti direttamente nella sua missione con l'obiettivo di aggiornare il quadro di riferimento strategico anche in relazione alle attività e alle risorse necessarie.
4. La missione dei fornitori di media di servizio pubblico è stabilita dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con la maggioranza dei due terzi dei componenti»

## ARTICOLO 2

*(Modifica dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)*

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) Al comma 1 le parole: “compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale” sono sostituite dalle seguenti: gli specifici compiti che il fornitore di media digitali servizio pubblico;
  - b) Al comma 2 le parole: “contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale” sono sostituite dalle seguenti: “contratti di Attività e Risorse con il fornitore di media di servizio pubblico”;
  - c) Al comma 3 le parole: “il servizio pubblico radiotelevisivo” sono sostituite dalle seguenti: “la fornitura di media digitali di servizio pubblico”.

### ARTICOLO 3

*(Sostituzione dell'articolo 61 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)*

1. L'articolo 61 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è sostituito dal seguente:

"Art. 61

*(Finanziamento dell'impresa incaricata di assicurare la fornitura di media digitali di servizio pubblico di cui all'art. 5 del Regolamento dell'Unione Europea 2024/1083)*

1. Per l'assolvimento della Missione la Rai Radiotelevisione italiana riceve sulla base di un contratto di Attività e Risorse a base quinquennale e scorrevole anno per anno, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico dell'impresa:
  1. il gettito dell'imposta di scopo denominata canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880,
  2. ricavi pubblicitari secondo gli indici di affollamento specificamente disciplinati all'art 45, paragrafo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208,.

Il contratto Attività e Risorse sostituisce lo schema di convenzione e il contratto di servizio di cui alla legge 31 luglio 1997, n 249. articolo 1, comma 6, lettera b), numero 10 della legge 31 luglio 1997, n 249.»»

2. I contratti di Attività e Risorse non possono esser modificati, se non con provvedimento approvato dal Parlamento a maggioranza qualificata. In caso di mancato accordo fra le parti, si proseguirà con le risorse vigenti, aumentate automaticamente del tasso d'inflazione intercorso nel periodo.
3. Eventuali altri proventi derivanti da vendite o noleggi non sono soggetti a limiti né conteggiati ai fini della definizione dei contratti di Attività e Risorse.
4. Le attività svolte dalla Rai in regime di concorrenza commerciale sono condotte da società interamente partecipate e finanziariamente autonome

## 5. ARTICOLO 4

*(Sostituzione dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)*

1. L'articolo 62 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è sostituito dal seguente:

- "Art. 62

*(Verifica dell'adempimento dei compiti)*

1. In conformità a quanto stabilito nel Regolamento dell'Unione Europea 2024/1083 e nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, è affidato all'Autorità il compito di verificare che la fornitura di media di servizio pubblico venga effettivamente prestata ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico, del contratto nazionale di Attività e Risorse e degli specifici contratti di Attività e Risorse conclusi con le regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'Autorità, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero per il contratto nazionale di Attività e Risorse ovvero delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della Rai-Radiotelevisione Italiana, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.
3. L'Autorità può in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria. Può altresì disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
6. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla Rai-Radiotelevisione Italiana il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità inoltra una Relazione al Ministero dell'Economia.
8. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale."
9. L'esercizio di monitoraggio di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, elabora appositi indicatori qualitativi e quantitativi e pubblica i risultati, con cadenza annuale, nel proprio sito web.»

## ARTICOLO 5

*(Sostituzione dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)*

1. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è sostituito dal seguente:

"Art. 63

*(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.)*

1. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.
2. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è composto da sette membri. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, risponde del corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del fornitore di media di servizio pubblico.
3. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone libere da conflitti d'interessi, di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

Il processo di selezione vien sviluppato in modo trasparente, attraverso audizioni pubbliche, sulla base di candidature espresse sotto forma di un programma di lavoro per la durata del mandato. Tali candidature possono essere sostenute da partiti, sindacati o associazioni di categoria che hanno un interesse diretto nel servizio pubblico di media digitali.

4. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti

caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società o enti economici operanti nello stesso settore.

5. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che, negli ultimi due anni:
  - a) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di Ministro, vice Ministro o Sottosegretario di Stato;
  - b) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
  - c) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56;
  - d) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale;
  - e) ricoprono o abbiano ricoperto ruoli all'interno degli organi direttivi o esecutivi di partiti politici ”;»;
6. I limiti retributivi applicati agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori, e ai consulenti del fornitore di media di servizio pubblico, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, non si applicano ai contratti di natura artistica
7. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 6 non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
  - a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
  - b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
  - c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti

- della riabilitazione;
- e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni,
- g) condanna, anche di primo grado, per diffusione di fake news, disinformazione, deep fake o violazioni ai codici deontologici professionali;
9. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata a maggioranza qualificata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri sulla base di una discussione pubblica e trasparente sul programma presentato al momento della presentazione della candidatura.
10. Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione è individuale, per il numero d'anni indicato al successivo punto 11. Ciascun membro è rieleggibile per una sola volta.
11. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con le seguenti procedure:
- a) due eletti con mandato quinquennale dalla Camera dei deputati e due eletti con mandato quinquennale dal Senato della Repubblica, con la maggioranza dei due terzi;
- b) uno designato, con mandato quadriennale, dall'ANCI;
- c) uno designato, con mandato quadriennale dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- d) uno designato, con mandato biennale, dall'assemblea dei dipendenti della Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A., tra i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi». Al rappresentante dei dipendenti - data la natura del suo mandato- si applicano norme diverse sul segreto aziendale, rispetto a quelle previste dal codice civile delle SPA
12. I candidati, al momento della nomina sono auditi pubblicamente dalla Commissione Parlamentare di Indirizzo e Vigilanza, previe proposte e pareri formulati dalle associazioni culturali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
13. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., di cui al comma 10, lettera d), la procedura di voto deve essere organizzata con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale dell'azienda almeno sessanta giorni prima del termine di nomina, secondo i seguenti criteri:

- a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
- b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dai commi 3 e 8. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.
14. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di parere favorevole da parte di due terzi dei componenti della Commissione parlamentare per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
15. Entro i 30 giorni antecedenti all'esaurimento temporale del mandato di un membro del Consiglio, la medesima fonte istituzionale che lo ha nominato ne nomina il successore. In caso di dimissioni anticipate o impedimento permanente il soggetto competente provvederà alla nuova nomina entro novanta giorni dalla comunicazione formale delle dimissioni o della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso della revoca di cui al comma 13 il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca.
16. Il Consiglio di Amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 5 milioni di euro.
17. Il consiglio di amministrazione nomina o revoca il presidente e, su proposta del presidente, nomina o revoca l'amministratore delegato e o il Direttore Generale. Le nomine del presidente, dell'amministratore delegato e del direttore generale avvengono con provvedimento motivato che ne definisce le specifiche deleghe e responsabilità.
18. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., ad eccezione del Presidente, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

19. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. implica l'abolizione del distributore pubblico di servizi medialti di cui al Regolamento dell'Unione Europea 2024/1083.

## ARTICOLO 6

*(Modifica dell'articolo 64 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)*

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) Al comma 1 le parole “L’amministratore delegato e” sono soppresse;
  - b) Il comma 2 è soppresso.

## ARTICOLO

7

*(Modifica dell'articolo 65 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

*(Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società partecipate)<sup>1</sup>*

1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione, la commercializzazione e la distribuzione digitale di programmi radiotelevisivi, di opere audiovisive e di componenti che qualificano la qualità editoriale degli stessi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società controllate aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

---

<sup>1</sup> La modifica consiste nella soppressione del periodo finale del comma 2: "L'affidamento dei contratti di cui al presente comma avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità".

## ARTICOLO 8

*(Abrogazione)*

1. L'articolo 21<sup>2</sup> della legge 3 maggio 2004, n. 112, è abrogato.

---

<sup>2</sup> (Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

## ARTICOLO 9

### *(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore. I componenti del Consiglio di Amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. in carica, alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dal mandato.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il nuovo Consiglio di Amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. costituito ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, adegua lo statuto sociale alle disposizioni della legge medesima.
3. Il contratto di servizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rimane valido fino alla sua scadenza naturale. Il nuovo contratto di servizio quadro di cui all'articolo 51, comma 3, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è stipulato entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in corso.
4. E' dato mandato al nuovo CdA RAI eletto con i criteri e le modalità specificati nella presente legge di presentare entro 6 mesi dall'insediamento un piano dettagliato per la distribuzione dei programmi del Servizio Pubblico digitale in vista del previsto switch off della distribuzione digitale terrestre nel 2030.

## ARTICOLO 10

### *(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.